



COMUNE DI VIGONOVO

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E DELLE SANZIONI

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21/12/98

CAPO I

Riferimenti normativi

Art. 1 - Riferimenti normativi

1. Le principali fonti normative utilizzate come riferimento nella stesura del presente regolamento sono: L. 449/97; D. Lgss. nn. 471, 472, 473/97; 446/97; 218/97; 507/93; 504/92 e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché le circolari e le risoluzioni attinenti la materia.
2. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alla normativa vigente.

CAPO II

Accertamento con adesione

Art. 2 - Principi generali dell'accertamento con adesione

1. Il Comune di Vigonovo, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal citato Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento.

Art. 3 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per gli atti di accertamento e non si estende agli atti di liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. L'ufficio, per procedere all'accertamento con adesione, deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione. Pertanto, l'ufficio non procederà all'accertamento con adesione qualora le somme da recuperare siano inferiori a L. 100.000.
4. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

CAPO III

Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

Art. 4 - Competenza

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alle funzioni della materia oggetto di accertamento.

Art. 5 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. Il procedimento è attivato, di norma, escluso quanto previsto al successivo art. 6, dall'ufficio competente in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente e prima della notifica dell'avviso di accertamento. L'ufficio invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi dei precedenti commi per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire, può presentare istanza in carta libera, su moduli predisposti dal Comune - anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale - di accertamento con adesione.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 7 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione, a seguito del contraddittorio, è redatto con atto scritto in duplice esemplare sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore) e dal capo dell'ufficio o suo

delegato.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita domanda all'atto di accettazione un pagamento rateale dell'importo dovuto, con un massimo di 12 rate mensili, solo in caso di comprovate condizioni economiche disagiate.
5. Competente alla verifica delle condizioni riportate nella domanda di cui al precedente comma, è l'ufficio preposto all'assistenza sociale. La domanda è accolta sulla base dell'attestazione del responsabile del predetto ufficio.
6. Sulle somme dovute e rateizzate si applicherà l'interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.
7. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione. Nel caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio di cui al comma 4 e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
8. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di L. 50 milioni, richiederà adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Art. 9 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

CAPO IV

Sanzione a seguito di adesione e omessa impugnazione

Art. 11 - Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. Le sanzioni, relative ad entrate tributarie, previste dai D. Lgss. 471, 472, 473/97, sono comminate secondo i seguenti criteri:

- Casi di omissione di denuncia o dichiarazione: a) applicazione della sanzione nel massimo (200 per cento) previsto dalla legge; b) applicazione della sanzione nella misura minima (100 per cento)

previsto dalla legge, quando la denuncia o dichiarazione sia presentata con ritardo superiore ai trenta giorni.

Il limite minimo delle sanzioni è previsto in L. 200.000 per I.c.i.a.p. e in L. 100.000 per le restanti tasse ed imposte, ad esclusione della T.a.r.s.u..

- Casi di infedele o incompleta denuncia: a) applicazione della sanzione nel massimo previsto dalla legge (100 per cento) quando la denuncia sia compilata in modo da determinare un minore introito nelle casse del Comune; b) applicazione della sanzione in misura fissa pari a L. 100.000 per Imposta su Pubblicità e Pubbliche Affissioni, I.c.i. e I.c.i.a.p.; a L. 50.000 per T.a.r.s.u., in tutti i casi in cui non vi sia danno all'erario.

2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

3. Nel rispetto del rapporto indicato all'art. 3, comma 3, è stabilito in L. 20.000 il limite al di sotto del quale non si procede ad accertamenti o liquidazioni, nonché al rimborso da parte del comune.

4. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto, escluse quelle relative ad omesso, ritardato o parziale versamento, se il contribuente provvede a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

Art. 12 - Riscossione delle sanzioni

1. L'ufficio che applica la sanzione può eccezionalmente consentirne, su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di 12. Si applicano le medesime disposizioni previste all'art. 8, commi da 5 a 8.

CAPO VI

Disposizioni finali

Art. 13 - Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.